

(N. 1964)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1951 (V. Stampato N. 2184)*

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 OTTOBRE 1951

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, contenente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, contenente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe, con la seguente modificazione:

*All'articolo 5, dopo le parole: « caso per caso », sono aggiunte le seguenti: « sentito il parere di una Commissione composta da rappresentanti degli industriali, degli artigiani e dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni, e tenendo in particolare considerazione le necessità dell'artigianato ».*

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**

*Decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 216 del 20 settembre 1951.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di stabilire limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello stagno e delle rispettive leghe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

### Art. 1.

Sono vietati, salvo quanto disposto negli articoli 3 e 4:

1° l'impiego totale o parziale del nickel, del rame, dello zinco e delle leghe relative, per la fabbricazione dei prodotti indicati rispettivamente nelle tabelle *A*, *C*, *D*, allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per l'industria e il commercio;

2° la nichelatura dei prodotti indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per l'industria e il commercio;

3° l'uso dei prodotti indicati nelle tabelle *A*, *C*, *D*, per destinazioni diverse da quelle in esse previste.

### Art. 2.

Agli effetti del presente decreto s'intende:

1° per nickel, il nickel elettrolitico, in gocce, in cubetti sinterati, ed ogni genere di nickel non in lega, sotto qualsiasi forma, inclusi i rottami;

2° per leghe di nickel:

a) le leghe a base di ferro al cromonickel semilavorato, contenenti dal 6 per cento al 22 per cento compreso di nickel, comunemente denominate acciai inossidabili austenitici al cromonickel;

b) le leghe ferrose e non ferrose semilavorate contenenti oltre il 22 per cento di nickel, comunemente denominate leghe ad alto tenore di nickel;

c) le leghe non ferrose semilavorate contenenti l'8 per cento e più di nickel, comunemente denominate alpacca;

3° per rame, il rame elettrolitico, quello raffinato a fuoco, ed ogni genere di rame non di lega sotto qualsiasi forma inclusi i rottami;

4° per lega di rame, qualsiasi lega il cui contenuto in rame sia uguale o superiore, in peso, al 40 per cento;

5° per zinco, lo zinco elettrolitico, lo zinco termico di prima e seconda fusione, in pani, lingotti, placche, catodi e granelli comprese le matte, le limature, le torniture ed i rottami in genere;

6° per le leghe di zinco, le leghe con un contenuto minimo del 40 per cento di zinco.

## Art. 3.

I divieti previsti nell'articolo 1 non si applicano:

1° alle lavorazioni in corso di effettiva esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che esse siano ultimate entro tre mesi dalla data stessa;

2° ai rivestimenti protettivi in ottone o zinco, di tutti gli articoli metallici per edilizia, quando non si abbiano a disposizione altri materiali di sostituzione per la rifinitura;

3° alla nichelatura se eseguita da coloro che consumino per essa un quantitativo di nickel non superiore ai 20 chilogrammi per ogni trimestre.

## Art. 4.

La vendita dei prodotti, dei quali, ai sensi del presente decreto, è fatto divieto di fabbricazione o di uso, è consentita fino ad esaurimento delle giacenze di prodotti finiti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso e di quelle che si formeranno dalle lavorazioni in corso ai sensi dell'articolo 3, n. 1.

In ogni caso le vendite medesime non potranno essere eseguite dopo i sei mesi dalla scadenza del termine indicato nel predetto articolo 3, n. 1.

## Art. 5.

In aggiunta ai casi previsti negli articoli 3 e 4 del presente decreto, i divieti non si applicano per le lavorazioni e vendite dei materiali in essi indicati che il Ministro per l'industria e commercio ritenga necessario stabilire, in relazione ad esigenze di carattere generale, con suo provvedimento da adottarsi caso per caso.

## Art. 6.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di dare disposizioni per l'accertamento della consistenza delle giacenze di nickel, rame, zinco e rispettive leghe, nonché dei prodotti fabbricati con le stesse materie prime e dei quantitativi in lavorazione ai sensi dell'articolo 3, n. 1.

L'accertamento può essere disposto presso chiunque detenga le materie o i prodotti suddetti ai fini di commercio, e anche mediante denunce, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1951, n. 105.

L'accertamento può essere eseguito, sia per le giacenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia per quelle che si formeranno o residueranno successivamente a tale data.

## Art. 7.

La vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni del presente decreto è attribuita al Ministero dell'industria e commercio ed è da esso esercitata a mezzo di funzionari sia dei ruoli centrali sia di quelli periferici.

I funzionari predetti, nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata, acquistano la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.

Ai fini di tale vigilanza essi possono chiedere l'esibizione di libri, registri e ogni altra documentazione, e possono procedere ad ispezioni nei depositi, negli stabilimenti e negli esercizi.

Art. 8.

Chiunque non osserva i divieti indicati negli articoli precedenti, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinque milioni.

Art. 9.

Chiunque non osserva le disposizioni date dal Ministro per l'accertamento previsto nell'articolo 6 ovvero impedisce od ostacola l'esecuzione delle disposizioni stesse, è punito con l'ammenda da lire dieci mila a lire un milione.

La stessa pena si applica a chiunque impedisce od ostacola l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 7 ovvero omette di tenere il registro di carico e scarico nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1951, n. 105.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 20 settembre 1951.

EINAUDI

PICCIONI — CAMPILLI — ZOLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.



## TABELLA A.

## DIVIETO DI IMPIEGO DEL NICKEL E SUE LEGHE

## I. — ACCIAIO INOSSIDABILE CONTENENTE NICKEL.

(Leghe a base di ferro al cromo-nickel semilavorate, contenenti da 6 per cento a 22 per cento compreso di nickel, comunemente chiamate con il nome di «acciaio inossidabile austenitico al cromo-nickel»).

A) *Attrezzature agricole.*

1. — Macchine pulitrici per grano.
2. — Macchine taglia foraggio.
3. — Truogoli per mangime.
4. — Attrezzature per spargere fertilizzanti.
5. — Cestelli per grano e mangiatoie.
6. — Utensili a mano.
7. — Silos.
8. — Macchine irroratrici.

B) *Industria automobilistica.*

9. — Paraurti.
10. — Pannelli placcati per autobus.
11. — Schermi.
12. — Minuterie metalliche.
13. — Anelli per trombe.
14. — Copriruote.
15. — Marmitte di scappamento, salvo che siano destinate a veicoli pesanti.
16. — Anime dei raggi dei volanti.
17. — Rifiniture.
18. — Anelli e coperchi di ruote.

C) *Edilizia.*

19. — Rivestimenti.
20. — Rifiniture decorative.
21. — Porte.
22. — Becchi di grondaie.
23. — Piastre mobili e pannelli di montacarichi e ascensori.
24. — Lamiere nei colmi e converse dei tetti.
25. — Grondaie.
26. — Materiali per sagome.
27. — Tetti.
28. — Reti filtranti ad eccezione di quelle destinate alle industrie estrattive o manifatturiere in cui non si possano utilizzare altri materiali di sostituzione.
29. — Fasciame.

- 30. — Facciate di negozi.
- 31. — Telai di vetrine e finestre.
- 32. — Timpani.

D) *Impieghi domestici ed utensili.*

- 33. — Portaceneri.
- 34. — Dispense.
- 35. — Piatti per dolci e torte.
- 36. — Posaterie per dolci.
- 37. — Bidoni.
- 38. — Graticole di raffreddamento.
- 39. — Piani per banchi.
- 40. — Fasciame di frigoriferi a bassa temperatura.
- 41. — Scolatoi.
- 42. — Frullini.
- 43. — Mobili.
- 44. — Bidoni per rifiuti.
- 45. — Minuterie metalliche.
- 46. — Tavole da stiro.
- 47. — Ferri da stiro per uso domestico.
- 48. — Mestoli.
- 49. — Tazze per mescolare.
- 50. — Cucchiari per mescolare.
- 51. — Raffreddatori per refezioni.
- 52. — Schiacciapatate.
- 53. — Coperchi per cucina e fornelli.
- 54. — Scaffali, rifiniture ed accessori per frigoriferi.
- 55. — Lavandini.
- 56. — Spatole.
- 57. — Piani di tavoli.
- 58. — Tostatrici.
- 59. — Recipienti in genere, eccettuati quelli per cottura.

E) *Macchinario ed attrezzatura elettrica.*

- 60. — Minuterie metalliche per pali di linee elettriche.
- 61. — Tiranti di ancoraggio.
- 62. — Torri di trasmissioni radio.
- 63. — Antenne di trasmissioni.

F) *Ferrovie.*

- 64. — Rifiniture e parti decorative nelle vetture per passeggeri.

G) *Costruzioni navali.*

- 65. — Cucine per battelli da diporto.
- 66. — Rifiniture decorative per battelli da diporto.
- 67. — Attrezzature per battelli da diporto.
- 68. — Camini e maniche a vento per battelli da diporto.

H) *Varie.*

69. - Distributori automatici.
70. - Attrezzature per bar.
71. - Fusti per birra.
72. - Ceste e tramogge per carbone, ad eccezione degli impianti per la preparazione del carbone.
73. - Radiatori per Diesel.
74. - Penne e matite, ad eccezione dei pennini per penne stilografiche e delle capsule interne per le stesse.
75. - Lavori di gioielleria, ad eccezione delle casse per orologio.
76. - Antenne radio, ad eccezione di quelle destinate ad usi militari.
77. - Parapetti e ringhiere.
78. - Sifoni per bottiglie di acqua gassata.
79. - Articoli sportivi per tutte le loro applicazioni.
80. - Giocattoli.
81. - Raffreddatori di acqua.
82. - Serbatoi per l'addolcimento dell'acqua.
83. - Porte di sicurezza degli Istituti bancari.
84. - Rilegatura libri, indici.
85. - Parti di bottoni.
86. - Affetta-formaggio.
87. - Agitatori per cocktail ed accessori.
88. - Porta tazze.
89. - Attrezzature per latteria, ad eccezione di quelle destinate ad usi funzionali.
90. - Deodorizzatori.
91. - Pinze per biancheria.
92. - Guinzagli.
93. - Reti per farfalle.
94. - Accessori per giardinaggio.
95. - Minuterie metalliche comprese rifiniture edili.
96. - Umidificatori.
97. - Parafulmini.
98. - Fermagli per vetri.
99. - Corde per strumenti musicali.
100. - Molle per organi.
101. - Anelli e ribattini di pennelli.
102. - Attrezzature per ondulazione permanente.
103. - Puntine per grammofono.
104. - Sgrassa marmitta.
105. - Regoli.
106. - Punti metallici per bustine.
107. - Spazzolini per denti.
108. - Serbatoi di acqua facenti parte di macchine per nastro gommato.
109. - Guarnizioni contro-porta.
110. - Pale, ad eccezione di quelle per alimentari e per prodotti chimici.

## II. — LEGA AD ALTO TENORE DI NICKEL.

(Leghe ferrose e non ferrose semilavorate contenenti il oltre 22 per cento di nickel).

A) *Edilizia.*

1. — Tutte le applicazioni di metallo in lastre, quali ad esempio:
  - a) maniche d'aria;
  - b) tubi di scarico;
  - c) cabine di montacarichi;
  - d) fasciami;
  - e) parti di frantoi per rifiuti;
  - f) grondaie;
  - g) tubi di scarico di grondaie;
  - h) sfiatatoi;
  - i) tetti;
  - l) fiancate;
  - m) lavandini;
  - n) gomiti di scarico per lavandini;
  - o) telai per lucernari;
  - p) ancoraggio per mattoni;
  - q) cavi di supporto per soffitti sospesi;
  - r) applicazioni ornamentali e decorative;
  - s) tiranti per costruzione a soffitto sospeso.

B) *Usi domestici.*

2. — Elementi di targhe per nomi.
3. — Elementi di teglie per fornelli elettrici.
4. — Rivestimenti di stufe.
5. — Graticole radiali per fornelli a gas.
6. — Vassoi per raccogliere briciole sotto i fornelli.
7. — Coperchi per fornelli.
8. — Cappe di camini.
9. — Schermi per luce in frigoriferi.
10. — Parti di scaffali in frigoriferi.
11. — Corpi di macchine per stiratrici a vapore.

C) *Pulitura a secco.*

12. — Tubazioni del condensatore.
13. — Ferri da stiro.
14. — Taglierine per filacci.
15. — Piani di presse nella pulitura a secco e presse per sarti.
16. — Tubazioni valvole e suppellettili.
17. — Filtri a pressione per solventi comprese le reti del filtro.
18. — Tavoli per la pulitura.
19. — Serbatoi.

20. - Tinozze e mobili.
21. - Utensili.
22. - Separatori di acqua.

Si eccettuano le attrezzature destinate ad usi funzionali.

D) *Attrezzature di cucina e stoviglie.*

23. - Tutte le applicazioni, quali per esempio;
  - a) attrezzature per bar;
  - b) condutture per bibite;
  - c) armadi per bevande imbottigliate;
  - d) banchi da spaccio;
  - e) armadi refrigeranti a bassa temperatura;
  - f) macchine lava stoviglie;
  - g) stoviglie per riscaldamento elettrico delle vivande;
  - h) armadi per gelati;
  - i) carrelli per vivande;
  - l) cassette per esposizione di vivande refrigerate;
  - m) vasche per lavatura stoviglie;
  - n) distributori automatici di sapone;
  - o) sifoni per bottiglie di acqua gassata;
  - p) tavoli per riscaldamento a vapore;
  - q) raffreddatori ad acqua;
  - r) tavoli di lavoro.

E) *Attrezzatura ospedaliera.*

24. - Piani di banchi.
25. - Mobilio.
26. - Armadi per strumenti.
27. - Piani mobili.
28. - Armadi per biancheria.
29. - Armadi per medicinali.
30. - Tavoli per operazioni.
31. - Pannelli ed assiti decorativi.
32. - Lampade per chirurgia.
33. - Tavoli da lavoro.

F) *Chincaglieria.*

34. - Portaceneri.
35. - Distintivi.
36. - Accendisigari.
37. - Bottoni per colletti.
38. - Rifiniture per pettini.
39. - Accessori per l'abbigliamento, bottoni ed affini.
40. - Bottoni per polsini.
41. - Stemmi.
42. - Lime per unghie.
43. - Lavori vari di gioielleria.
44. - Catene porta-chiavi.
45. - Coltelli, eccettuate le lame.

46. - Collane.
47. - Astucci porta-pillole.
48. - Articoli di moda.
49. - Parti di penne e matite.
50. - Flaconi per profumi.
51. - Bracciali per orologi.
52. - Catene per orologi.
53. - Corone per orologi.
54. - Pezzi riportati negli orologi, porta movimenti.
55. - Barretta d'attacco dei bracciali per orologi.

G) *Attrezzatura per lavanderia.*

56. - Scivoli per lavanderia.
57. - Scaffali a rete.
58. - Spilli per biancheria.
59. - Serbatoi per sapone.
60. - Tavoli di cernita.
61. - Pentole per amido.
62. - Stiratrici, macchine per la pulitura di piccoli tappeti e rifiniture su superfici lisce.
63. - Utensili, serbatoi di acqua.
64. - Cappe di ventilazione e ventilatori.
65. - Macchine lava coperte, seterie, ecc.

H) *Veicoli a motore.*

66. - Antenne.
67. - Cavi per batterie.
68. - Copri ruote.
69. - Guarnizioni per tubi di scappamento.
70. - Collettori di scappamento.
71. - Tergicristalli.

I) *Varie.*

72. - Graticole.
73. - Morsi da cavalli e speroni.
74. - Anelli di rinforzo a impugnatura di legno.
75. - Stufe per campeggio.
76. - Frigoriferi portatili.
77. - Articoli sportivi, per tutte le applicazioni.

III. - ALPACCA.

(Leghe non ferrose semilavorate contenenti l'8 per cento o più di nickel).

A) *Tutte le applicazioni ad eccezione:*

- a) attrezzature per comunicazioni, parti funzionali;
- b) attrezzature per latteria;
- c) attrezzi per disegno;

- d) attrezzatura elettrica, parti funzionali;
- e) strumenti di ingegneria;
- f) occhielli;
- g) posateria e vasellame, purchè non si superi il 15 per cento di nickel.
- h) stilografiche, cappucci interni separati;
- i) attrezzature ospedaliere;
- l) chiavi purchè non si superi il 10 per cento di nickel;
- m) articoli per ottica;
- n) applicazioni ortopediche;
- o) spilli;
- p) chiusure lampo;
- q) utensili per parrucchiere;
- r) casse per orologi, purchè non si superi il 10 per cento di nickel;
- s) molle, ove richieste per scopi funzionali.

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*  
CAMPILLI.

TABELLA B.

#### DIVIETI DI NICHELATURA

##### A) *Comunicazioni.*

1. - Stemmi.
2. - Manopole.
3. - Targhe.
4. - Rifiniture decorative negli apparecchi radio e di televisione.
5. - Schermi per microfoni.

##### B) *Minuterie metalliche.*

6. - Campanelli.
7. - Rifiniture e accessori per barche.
8. - Minuterie metalliche per edilizia, ad eccezione delle rifiniture per bagno e della parte interna delle porte dei gabinetti di toletta.
9. - Minuterie metalliche per casse da morto.
10. - Carillon.
11. - Ganci per tendine.
12. - Catene per porte.
13. - Maniglie.
14. - Battenti.
15. - Maniglie per cassette.
16. - Finimenti per cavalli.
17. - Piastre mobili.
18. - Guinzagli.
19. - Cassette per lettere.
20. - Serrature.
21. - Cornici.

22. - Ganci per quadri.
23. - Placche indicatrici.
24. - Porte a rete e minuterie metalliche per finestre con esclusione delle reti per le stesse.
25. - Viti.
26. - Placche di interruttori elettrici.
27. - Impugnature di rubinetterie, ad eccezione di quelle relative alle attrezzature per cucine e bagni.

C) *Applicazioni domestiche.*

28. - Mescolatori di vivande.
29. - Attrezzatura per riscaldamento delle vivande.
30. - Lucidatrici.
31. - Frigoriferi, ad eccezione degli scaffali e delle maniglie.
32. - Macchine lavatrici.
33. - Spargi cera.
34. - Aspirapolvere, ad eccezione dei pattini.
- 34-bis. - Qualsiasi altra applicazione domestica.

Devono peraltro ritenersi escluse dal divieto le parti delle suddette applicazioni soggette a distruzione per abrasione o per calore, nonché quelle soggette al trattamento preparatorio per la galvanizzazione e per la smaltatura.

D) *Chincaglieria.*

35. - Penne, ad eccezione delle parti funzionali in ottone.
36. - Matite, ad eccezione delle parti funzionali in ottone.
37. - Passamanteria.
38. - Portaceneri.
39. - Rifiniture di vetri ottici, ad eccezione dei telai.

E) *Attrezzatura metallica.*

40. - Attrezzature elettriche.
41. - Distributori di salviette.
42. - Cassette per esposizione.
43. - Distributori di paglia.

F) *Veicoli a motore.*

44. - Accessori.
45. - Placche per serrature.
46. - Imbuti di scappamento.
47. - Parafanghi.
48. - Schermi.
49. - Trombe.
50. - Rifiniture interne.
51. - Porta lampade.
52. - Cornici porta-licenze.
53. - Targhe porta-nome.
54. - Rifiniture ornamentali dei finestrini.



- 55. — Rifiniture al radiatore.
- 56. — Anelli di abbellimento.
- 57. — Dischi di ruote.
- 58. — Tutte le altre parti, ad eccezione dei telai dei finestrini e delle scanalature di scorrimento, delle maniglie interne ed esterne, dei paraurti, degli accessori di paraurti, dei bulloni dei paraurti, dei dischi copri-ruota e delle viti esposte, per le quali non è possibile la sostituzione con altro materiale.

Il nickel impiegato per la protezione dei paraurti e degli accessori dei paraurti non dovrà eccedere la quantità equivalente a uno spessore medio di 0,025 millimetri sulla superficie esterna.

G) *Articoli di novità.*

- 59. — Portaceneri.
- 60. — Sottobottiglie.
- 61. — Agitatori e accessori per cocktail.
- 62. — Passamanteria.
- 63. — Astucci per cosmetici.
- 64. — Bigodini.
- 65. — Rifiniture per borsette.
- 66. — Umidificatori.
- 67. — Bottoni ornamentali.
- 68. — Articoli per fumatori.

H) *Impianti idraulici.*

- 69. — Supporti per lavandini.
- 70. — Rifiniture per armadi.
- 71. — Porta sapone.
- 72. — Aste e anelli per cortine di docce.
- 73. — Porte e rifiniture di docce.
- 74. — Porta spazzolini da denti.
- 75. — Porta asciugamani.
- 76. — Porta bicchieri per toletta.

I) *Prodotti in lastre, bandella e filo nichelati.*

- 77. — Tutte le parti decorative ricavate da lastre, bandelle e filo.
- 78. — Gabbie per uccelli.
- 79. — Attaccapanni.
- 80. — Supporti per esposizione.
- 81. — Paralumi.
- 82. — Carrelli per la spesa.
- 83. — Distributori automatici di merci.

L) *Utensili e posaterie.*

- 84. — Punte per trapani.
- 85. — Nastri flessibili in metallo, ad eccezione del nastro per misure.
- 86. — Martelli.
- 87. — Rifiniture decorative di macchine da ufficio e commerciali.
- 88. — Pialle.

89. — Pinze.
90. — Utensili meccanici, ad eccezione delle parti funzionali.
91. — Punzoni.
92. — Regoli.
93. — Seghe.
94. — Cacciaviti.
95. — Chiavi a tubo.
96. — Stoviglie piatte.
97. — Stoviglie cave.
98. — Articoli da posateria e da tavola, ad eccezione del trattamento di preparazione all'argentatura o smaltatura.
99. — Scaffali.
100. — Vassoi, ad eccezione del trattamento di preparazione all'argentatura o smaltatura.

M) *Giocattoli.*

101. — Giocattoli meccanici.
102. — Pistole.
103. — Treni.
104. — Tricicli.
105. — Carri.
106. — Altri giocattoli in genere.

N) *Varie.*

107. — Ventilatori elettrici.
108. — Articoli da gioco.
109. — Ornamenti di strumenti musicali.
110. — Bigliardi meccanici.
111. — Macchine da gioco.
112. — Articoli sportivi.
113. — Attrezzature per parrucchieri, ad eccezione degli utensili.
114. — Distributori automatici di merci.

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*

CAMPILLI.

TABELLA C.

DIVIETI DI IMPIEGHI DEL RAME E SUE LEGHE

A) *Edilizia.*

1. — Cardini, cerniere ed accessori relativi.
2. — Dispositivi di fissaggio per pavimenti, dispositivi superiori di chiusura di porte nascoste, seminascoste ed apparenti, ad eccezione dei dati di premitreccia, delle viti di regolazione e dei relais a funzione per i dispositivi suddetti.
3. — Supporti a muro per i dispositivi suddetti.

4. - Dispositivi di chiusure di controporte.
5. - Articoli metallici per ebanisteria, ad eccezione delle cerniere.
6. - Banchi di sospensione, scanalature di scorrimento e articoli analoghi, fra cui parti metalliche per:
  - a) porte scorrevoli;
  - b) porte snodate;
  - c) porte snodate e scorrevoli;
  - d) pareti snodate;
  - e) porte a scorrimento verso l'alto;
  - f) porte antincendi, ad eccezione dei cuscinetti e dei relais a fusibili.
7. - Parti metalliche di telai mobili, di dadi, di davanzali e telai di finestre a due battenti, e altre parti metalliche di scaffalature.
8. - Telai mobili, schermi, traverse, parti metalliche di sostegno e di appoggio.
9. - Cerniere a molla.
10. - Contrapesi di telai mobili.
11. - Dispositivi ferma-porte.
12. - Piastre di protezione.
13. - Placche di copertura.
14. - Regoli per maniglie di porte.
15. - Numeri per case.
16. - Battenti per porte.
17. - Cassette per lettere.
18. - Placche indicative.
19. - Pomelli per porte.
20. - Inquadrature per buche da lettere.

B) *Materiali da costruzione.*

21. - Ancoraggi e cavicchi, ad eccezione degli ancoraggi di sicurezza per la pulitura delle finestre.
22. - Collari per isolanti di tubi.
23. - Rifiniture per vasche da bagno e docce.
24. - Persiane, comprese le parti staccate ed accessori.
25. - Ancoraggi di calafataggio.
26. - Camini e canne fumarie.
27. - Conduitture, ad eccezione delle tubature di strumenti.
28. - Cornicioni.
29. - Soglie di porte.
30. - Intelaiature di porte.
31. - Porte.
32. - Scarico di grondaie ed accessori.
33. - Spurghi, ad eccezione delle grate per docce e orinatoi.
34. - Bacinelle per olio.
35. - Ascensori e scale meccaniche, ad eccezione delle viti senza fine e dei conduttori di corrente.
36. - Applicazioni per pavimenti, soffitti e muri.
37. - Recinzioni.
38. - Cancelli.
39. - Vuota-immondizie, ad eccezione dei pezzi portanti dei cuscinetti, dei comandi, delle ruote motrici e delle griglie di scarico.
40. - Cancellate a reti.

41. — Griglie per sabbia.
42. — Griglie, ad eccezione di quelle per i pavimenti delle sale di operazione e di anestesia degli ospedali, per luoghi dove vengono manipolati o conservati gli esplosivi o dove si possono temere emanazioni di vapori esplosivi.
43. — Schermi, comprese le scatole di entrata dell'aria e gli schermi per radiatori e convettori.
44. — Uncini ferma tende.
45. — Raccordi di scarico per tubazioni interne.
46. — Supporti per lavaudini, ad eccezione dei modelli per ospedali.
47. — Condotti ed accessori.
48. — Lucernari, ad eccezione delle parti meccaniche.
49. — Pensiline.
50. — Rivestimenti metallici.
51. — Pezzi sagomati per rifiniture di acquai.
52. — Articoli decorativi in metallo.
53. — Copri-radiatori e placche di protezione di radiatori.
54. — Balaustre ed accessori.
55. — Corone di protezione.
56. — Attacapanni.
57. — Ricoprimenti di tetti.
58. — Listelli o assi di tende per docce.
59. — Telai di porte di docce.
60. — Scarichi per vasche e per docce.
61. — Cantonali e bordature per gradini di scale e soglie.
62. — Insegne di negozi.
63. — Tiranti e ganci per supporti di tubazioni.
64. — Piastre di interruttori.
65. — Lamelle per pavimenti di terrazzolite.
66. — Vasi di espansione per riempimento automatico di caloriferi a circolazione di acqua.
67. — Sifoni a tenuta, ad eccezione dei sifoni tubolari diametro 20 senza spurgo e di quelli fabbricati con metallo di seconda fusione.
68. — Soglie e zoccoli.
69. — Porta-asciugamanti e braccio di sostegno.
70. — Tubi, tubazioni ed accessori per condutture e tubazioni e condutture interne ed accessori — tubi di arrivo per impianti sanitari — ad eccezione:
  - a) dei tubi per condotti di acqua sotterranea;
  - b) di quelli per condutture di acqua calda e fredda per abitazione o condutture di ossigeno;
  - c) delle tubazioni per usi industriali e delle apparecchiature chimiche e a gas;
  - d) dei raccordi per saldature, dei manicotti e delle virole per saldature.
71. — Radiatori, ventilatori, scatole murali incassate di ventilazione, apparecchi di riscaldamento a convezione e spirali di riscaldamento ad incandescenza e qualsiasi altro apparecchio che utilizzi tali spirali, ad eccezione delle valvole, rubinetti, comandi, campate o conduttori di corrente, alette, condotti e collettori di acqua e di vapore.

72. - Ventilatori, ad eccezione di quelli destinati all'industria chimica.
73. - Prese di aria, ad eccezione di quelle destinate all'industria chimica.
74. - Telai maestri per finestre.
75. - Appoggi per finestre.
76. - Finestre.

C) *Apparecchiature funebri.*

77. - Loculi ed urne funerarie.
78. - Bare e decorazioni per le stesse, ad eccezione dei rivestimenti flash destinati ad evitare l'ossidazione durante la fabbricazione e la conservazione.
79. - Placche commemorative.

D) *Arredamento e materiale per arredamento.*

80. - Alari, parafuochi ed accessori per caminetti.
81. - Candelieri.
82. - Fermagli, aste, pinze e anelli per tende.
83. - Sputacchiere.
84. - Raccordi per installazione di radiatori e stufe a gas, ad eccezione di quelli posti fra i serbatoi e gli apparecchi funzionanti ad alta pressione.
85. - Paralumi.
86. - Granate e spazzole.
87. - Raschietti per fango.
88. - Tavole per lavare.
89. - Radiatori dipendenti o meno da un sistema centrale, ad eccezione delle valvole, dei rubinetti, dei comandi, delle parti necessarie al funzionamento e dei conduttori di corrente.
90. - Fornelli e cucine per la cucina domestica, qualunque sia il combustibile impiegato, con esclusione dei fornelli a petrolio e a benzina sottopressione, nonché delle valvole, dei rubinetti, dei compressori, dei comandi, comprese le minuterie, dei termostati e dei pezzi necessari alla conduzione della corrente.
91. - Autoclavi per lavanderia.
92. - Vasche per lavoro.
93. - Cestini per carta, saturatori ed articoli simili.

E) *Mobilio ed accessori.*

94. - Mobilio o parti di mobilio per parrucchieri ed istituti di bellezza.
95. - Molle per sacconi, ad eccezione che per gli ospedali.
96. - Divisori e scaffalature e parti di esse, ad eccezione che per ospedali e per laboratori.
97. - Mobili e parti di mobili per uffici e per locali pubblici.
98. - Parti per mobili in vimini e in canna.
99. - Rifiniture, ad eccezione che per ospedali e per laboratori.
100. - Persiane, ad eccezione delle parti indispensabili agli organi di funzionamento.
101. - Mobili e parti di mobili per ristoranti.

F) *Parti metalliche varie.*

102. — Collari ed altre bardature per animali domestici.
103. — Coltelli, piani di tavole, cucine, cassette per carne macellata, ad eccezione dei ribattini.
104. — Rifiniture e materiali per focolari.
105. — Mobilio, ad eccezione dei cilindri di serrature, delle chiavi e degli organi indispensabili al funzionamento delle serrature.
106. — Viti per seghe a nastro, dadi e rondelle per assicurare le lame delle seghe alle impugnature.
107. — Utensili a mano, compresi i martelli, tenaglie, chiavi, cacciaviti.
108. — Rifiniture, guarnizioni e parti decorative nelle vetture ferroviarie per trasporto viaggiatori, ad eccezione delle serrature.
109. — Parti decorative per battelli da diporto.
110. — Coltelli da tasca, ad eccezione dei ribattini e dei rivestimenti interni.
111. — Spatole e raschietti, ad eccezione dei ribattini.
112. — Forbici, tosatrici, cesoie per potare siepi ed altre, apriscatole ed altre pinze da taglio.
113. — Gradini e bordature di scale e di ingressi.
114. e 115. — Guarnizioni per bauli e per bagagli, ad eccezione dei rivestimenti protettivi in ottone, dei cilindri di serrature, delle chiavi e degli organi indispensabili al funzionamento delle serrature.
116. — Placche d'identità per gli animali.

G) *Apparecchi elettrodomestici.*

117. — Macchine lavatrici.
118. — Aspiratori.
119. — Frigoriferi.
120. — Caffettiere, colini, filtri, ecc.
121. — Ghiacciaie domestiche o per fattoria, ivi comprese la sezione a bassa pressione ed il circuito di refrigerazione.
122. — Ghiacciaie sorbettiere.
123. — Placche riscaldanti per biscotti.
124. — Ceratrici e lucidatrici.
125. — Impastatrici.
126. — Ferri da stiro elettrici.
127. — Asciugatori per capelli.
128. — Tostapani.

Restano eccettuati gli organi di funzionamento e le parti nelle quali sia indispensabile adoperare il rame a motivo delle sue caratteristiche.

H) *Chincaglieria e articoli di novità.*

129. — Fiori artificiali.
130. — Portalibri.
131. — Astucci e scrigni, compresi i cofanetti da profumeria.
132. — Accendisigari, ad eccezione di quelle parti che sono indispensabili al funzionamento.
133. — Cornici per specchi e quadri.
134. — Anelli porta-tovaglioli.
135. — Insegne e pannelli réclame.

- I) *Veicoli a motore per uso civile; automobili da turismo compresi i tassi, ambulanze, carri funebri, autocarri, trattori, rimorchi, motociclette, autobus e pullmans.*
136. — Bacchette decorative sia interne che esterne, ad eccezione dei profilati di guida per i vetri, delle intelaiature per i medesimi, del tergi-cristallo esterno e della finestra posteriore, quando le bacchette siano fatte con bandelle la cui larghezza non superi i millimetri 150.
137. — Decongelatori e riscaldatori, ad eccezione:
- a) delle parti conduttrici di corrente;
  - b) dei radiatori o scambiatori di calore, per l'alimentazione e per il ritorno delle condotte di acqua calda;
  - c) delle parti utilizzate nei comandi e nei sistemi di riscaldamento e decongelamento.
138. — Tappi per serbatoi di benzina, ad eccezione delle valvole e delle molle.
139. — Trombe, ad eccezione delle parti del diaframma, dei vibratori e dei conduttori di corrente.
140. — Accendisigari, ad eccezione dei conduttori di corrente.
141. — Serrature per automobili, ad eccezione delle maniglie — delle manovelle per abbassare vetri — degli organi per il funzionamento delle serrature, delle finestre di ventilazione — dei copricilindri delle serrature esterne — dei dadi e montaggi dei bracci e spazzole dei tergi-cristallo esterni.
142. — Specchi retrovisivi e bracci di fissaggio, ad eccezione del rivestimento in rame *flosch* per lo specchio.
143. — Articoli per fumatori, compresi i porta-ceneri.
144. — Dischi ed ornamenti per le ruote.

L) *Materiale per trasporto viaggiatori comprese le vetture viaggiatori delle ferrovie e delle tramvie urbane e interurbane, autobus, rimorchi.*

145. — Rifiniture, guarnizioni e parti decorative nelle vetture ferroviarie per trasporto viaggiatori, ad eccezione delle serrature.
146. — Collari per rivestimento tubi.
147. — Battenti per porte, dispositivi di chiusura, impugnatura e arresti per porte.
148. — Porte e finestre, intelaiature di porte e finestre e davanzali per le finestre.
149. — Serbatoi per acqua potabile.
150. — Aste e recipienti per docce.
151. — Acquai e scoli.
152. — Porta-asciugamani e porta-bagagli.
153. — Serbatoi d'acqua per umidificazione.
154. — Giunti di impermeabilità ed isolanti.

Restano escluse le locomotive ed i locomotori.

M) *Macchine ed equipaggiamenti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria (commerciali ed industriali).*

155. — Sistema di condizionamento d'aria, integrato o indipendente.
156. — Giunti-stagni.
157. — Raffreddatori a getto d'aria.

158. — Refrigeratori a getto d'aria.
159. — Refrigeratori per bevande imbottigliate.
160. — Raffreddatori ad evaporazione, tipo coloniale.
161. — Refrigeratori per fiorai.
162. — Distributori di gelati.
163. — Ripostiglio refrigerato per alimenti congelati.
164. — Ripostiglio refrigerato per gelati.
165. — Apparecchi per produrre cubetti di ghiaccio.
166. — Apparecchi distributori di bevande al malto.
167. — Ghiacciaie per sale mortuarie.
168. — Apparecchi smontabili di condizionamento d'aria (raffreddatori da camera, da finestra e da magazzino).
169. — Refrigeratori di piccolo e grande formato.
170. — Vettrine refrigerate.
171. — Apparecchi di refrigerazione integrati o indipendenti.
172. — Apparecchi di riscaldamento e di condizionamento d'aria a ciclo invertito (pompe per riscaldamento).
173. — Celle frigorifere per sandwich.
174. — Qualsiasi altra macchina ed impianto di refrigerazione e di condizionamento dell'aria per usi civili ed industriali.

Sono eccettuati i casi in cui i prodotti in rame o in lega a base di rame sono indispensabili per gli articoli seguenti:

apparecchi per ghiaccio secco — elementi di apparecchi di condensazione — disidratatori — maniglia di aspirazione degli apparecchi distributori di bevande da bar — comandi e circuiti elettrici — rifiniture — rivestimenti di protezione — circuiti di refrigerazione — connessioni refrigeranti tra i compressori e le serpentine di raffreddamento — valvole di controllo della erogazione per refrigerazioni — spie — prodotti per saldatura e brasatura — filtri — circuiti di aspirazione per compensatori termici — valvole — sezione bassa pressione per refrigerazione di acqua e prerrefrigerazione — valvole di controllo dell'erogazione di acqua e spruzzatori di acqua per condensatori ad evaporazione — refrigeratori ad evaporazione — giunti stagni.

N) *Varie.*

175. — Dispositivi di allarme e di protezione, ad eccezione dei casi in cui i prodotti in rame o in lega a base di rame non vengano utilizzati per il trasporto di elettricità o quando l'utilizzazione di questi prodotti non è indispensabile al buon funzionamento delle parti.
176. — Supporti ad arco per calzature.
177. — Atomizzatori, ad eccezione di quelli per usi medici, per usi agricoli e per la preparazione del latte e delle uova in polvere.
178. — Barili, scatole, bidoni, vasi ed altri recipienti.
179. — Distintivi, ad eccezione degli spilli e dei fermagli dei distintivi del personale, quando sono necessari per la protezione e la sicurezza negli organismi di Stato o negli stabilimenti industriali.
180. — Materiali ed accessori per bar e banchi.
181. — Materiali e forniture per saloni da parrucchiere, ad eccezione dei conduttori di corrente.
182. — Bracci di imbragatura.



183. — Accessori per camere da bagno, comprese le barre d'appoggio porta bicchieri, porta spazzolini per denti, porta-carte e i supporti di mensole.
184. — Materiale o mobilio per istituti di bellezza, ad eccezione del materiale occorrente per la riparazione e la sostituzione di parti di apparecchi per l'ondulazione permanente e degli essiccatori commerciali nonchè dei conduttori di corrente.
185. — Biciclette, veicoli e materiali simili, ad eccezione delle valvole dei copertoni e delle camere d'aria, delle pompe di biciclette e della placcatura delle parti necessarie al funzionamento.
186. — Gabbie e sostegni per uccelli ed animali domestici.
187. — Dispositivi per la timbratura, marcatura, etichettatura e accessori degli stessi, a eccezione delle motrici per la marcatura a caldo e salvo i casi in cui i dispositivi e gli accessori servano alla apposizione di sigilli pubblici, notarili e delle società.
188. — Inchiostro a base di bronzo, ad eccezione di quello per l'industria delle arti grafiche.
189. — Spazzole, ad eccezione dei tipi utilizzati per motori e generatori elettrici e di quelle per uso industriale.
190. — Asticciuole ferma-tappeti.
191. — Fermagli per carta.
192. — Articoli per pulizie e lucidature, quali: spazzole — spazzole meccaniche — raccattabriciole — pattumiere — spazzole per lavare — pulisci pentole — piumini — ceratrici per pavimenti di legno e per mobili.
193. — Puleggine e tenditori per corde di biancheria.
194. — Agitatori di cocktails.
195. — Macchine da gioco e giocattoli a gettone ad eccezione dell'attacco delle serrature e dei conduttori di corrente.
196. — Distributori automatici, ad eccezione delle parti necessarie al funzionamento e dei conduttori di corrente.
197. — Utensili da cucina, ad eccezione dei pesi, dei sistemi di protezione e stagnatura dei fondi e dei grandi apparecchi industriali.
198. — Spazzole per la pulitura di scarpe.
199. — Distributori a mano di lozioni per mani, di articoli di carta, di sapone, di fiammiferi.
200. — Vasi per fiori, giardiniere e porta-fiori.
201. — Porta-penne a serbatoio, ad eccezione delle parti necessarie al funzionamento.
202. — Rotelle per mobilio.
203. — Utensili e materiale per giardinaggio.
204. — Ferri per ondulazione, spazzole per capelli e pettini, ad eccezione delle resistenze riscaldanti e dei conduttori di corrente.
205. — Sorbettiere per uso domestico ad eccezione di quelle elettriche.
206. — Giradischi a gettone, ad eccezione dei conduttori di corrente.
207. — Apparecchi da cucina, dispositivi e macchine, ad eccezione delle apparecchiature elettriche.
208. — Lampade elettriche portatili, ad eccezione dei conduttori di corrente.
209. — Lampade e lanterne non elettriche, ad eccezione delle valvole, dei comandi, dei lucignoli e dei becchi a manicotto di lampade a petrolio e dei serbatoi di lampade ad acetilene o ad olio.
210. — Cassette e buche per lettere.

211. — Accessori d'illuminazione, ad eccezione: delle parti per conduzione di corrente — delle placature — dei ribattini — degli occhielli — dei dadi — delle parti filettate — dei dispositivi di serraggio, d'otturazione e di attacco degli accessori, che devono resistere alle esplosioni, essere impermeabili alla polvere ed ai vapori; delle parti destinate alla Marina e all'Aeronautica.
212. — Raccoglitori per fogli staccati.
213. — Strumenti per manicure.
214. — Bottoni per materassi e scivoli per mobili.
215. — Targhe e targhette indicative, ad eccezione di quelle per istruzioni, informazioni e identificazione utilizzate nelle macchine e nel materiale, senza alcun motivo decorativo.
216. — Applicazioni decorative in genere, ad eccezione dei pezzi di materiale occorrenti per basi, intelaiature, dispositivi di protezione, montanti e supporti.
217. — Impugnature e manici di bagagli e colli.
218. — Macchine, dispositivi ed accessori per giuochi normali e di azzardo.
219. — Porta-mine, ad eccezione delle parti di funzionamento e placatura.
220. — Spilli, ad eccezione di quelli comuni e di sicurezza per biancheria e per lavandaie, delle mollette per biancheria e dei fermagli di sicurezza per prodotti autorizzati in altri paragrafi della presente tabella.
221. — Fissaggi ed accessori per battelli da diporto.
222. — Rasoi elettrici, ad eccezione degli organi di funzionamento e dei conduttori di corrente.
223. — Rasoi non elettrici, ad eccezione:
  - a) degli organi di funzionamento della testa e della placatura per i rasoi di sicurezza;
  - b) dei ribattini, delle coppiglie e delle rondelle per i rasoi a mano.
224. — Scatoline per lamette.
225. — Riflettori, ad eccezione di quelli fotografici, nonchè dei rivestimenti o sottorivestimenti per la galvanoplastica.
226. — Insegne ed accessori per mostre, ad eccezione dei conduttori di corrente.
227. — Articoli e materiali sportivi, ad eccezione del materiale da pesca — degli accessori per la pesca commerciale — delle armi da fuoco — delle munizioni — dei cuscinetti — dei rocchetti — dei braccirotanti e fissaggi — delle montature per canne — della placatura delle esche ed uncini per la pesca sportiva.
228. — Cucitrici per stamperia e macchine per aggraffare, ad eccezione delle cucitrici a pedale ed a motore.
229. — Articoli per cancelleria, quali, ad esempio: gli accessori per scrivania, gli accessori per ufficio, le matite (eccettuate le ghierine), le penne e porta-penne.
230. — Meridiane.
231. — Picchetti e parti di tende.
232. — Pipe per fumatori.
233. — Giocattoli, ad eccezione del rame occorrente ai motori e agli organi funzionali.
234. — Raccordi o imboccature di raccordi, ad eccezione dei pezzi di raccordi o imbocchi di raccordi, qualora:
  - a) le proprietà fisiche e chimiche del liquido o del gas che passano attraverso il raccordo o l'imbocco del raccordo rendano pericolosa o impossibile la utilizzazione di qualsiasi altro materiale;

- b) l'otturatore sia di un modello destinato ad essere utilizzato in sistemi di condizionamento d'aria o di refrigerazione.
235. — Parti di ombrelli e parasoli.
  236. — Bottiglie e scatole isolanti.
  237. — Manici per valvole, ad eccezione delle guarnizioni per impianti sanitari.
  238. — Mazze e canne da passeggio.
  239. — Banderuole per indicazioni del vento.
  240. — Macchine per esercizi di dimagrimento, ad eccezione dei conduttori di corrente.
  241. — Lana metallica, ad eccezione delle spugne metalliche destinate ad essere impiegate nell'industria del latte, in quella conserviera o ad essere adoperate come filtri.
  242. — Umidificatori per abitazioni e uffici.
  243. — Cassette di derivazione per illuminazione ad eccezione dei contatti.
  244. — Stilografiche a sfera, ad eccezione dei pezzi necessari al funzionamento.
  245. — Articoli domestici, ad eccezione di quelli destinati ad alberghi, ristoranti, istituzioni e comunità religiose.
  246. — Placche indicatrici e di segnalazione, esclusi i conduttori di corrente.
  247. — Motori per fuori bordo, ad eccezione dei pezzi necessari al funzionamento.
  248. — Lanterne elettriche, portatili quali: lanterne per ferrovie, per minatori e per industria, ad eccezione dei conduttori di corrente e della placcatura.
  249. — Corpi e fondelli di recipienti in genere.
  250. — Nastri di imballaggio, ad eccezione di quelli destinati ad imballaggi di esplosivi e di altri prodotti nei quali il rame viene impiegato a motivo delle sue caratteristiche.

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*

CAMPILLI.

TABELLA D.

#### DIVIETI DI IMPIEGO DELLO ZINCO E SUE LEGHE

##### A) Accessori per bagni e gabinetti.

1. — Sgabelli per bagno.
2. — Vassoi per bagno.
3. — Bacchette per tende.
4. — Porta-bicchieri.
5. — Porta-specchi, ad eccezione delle graffe per specchi.
6. — Distributori di sapone.
7. — Porta-sapone.
8. — Porta-spugna.
9. — Porta-carta igienica.
10. — Porta-spazzolini da denti.
11. — Porta-asciugamani e sostegni per asciugamani.

*B) Apparecchi e accessori domestici e per cucina.*

12. - Apri-bottiglie.
13. - Arrostitori per castagne.
14. - Recipienti per mostarda.
15. - Agitatori per cocktail.
16. - Cava-tappi.
17. - Ampolle per olio e porta ampolle.
18. - Spazzole per briciole.
19. - Vassoi per briciole.
20. - Spazzole a grangia.
21. - Palette per spazzatura.
22. - Fruttiere.
23. - Imbuti.
24. - Chincaglieria, ad eccezione dei pulisci-pentole e degli economizzatori di sapone.
25. - Vasellame domestico compresi i recipienti, le scodelle, le tinozze e le brocche.
26. - Schiaccianoci.
27. - Anelli porta-tovaglioli.
28. - Vasellami da tavoli.
29. - Recipienti per birra e caraffe.
30. - Scatole per the.
31. - Porta-teiera.
32. - Forchette per pane arrostito.
33. - Vassoi.
34. - Bottiglie isolanti.
35. - Caraffe isolanti.

*C) Accessori per abbigliamento e toeletta.*

36. - Distintivi.
37. - Perline, guarnizioni di perline e articoli fabbricati di perline.
38. - Spazzole per abiti.
39. - Attacca panni.
40. - Spazzole per capelli.
41. - Gioielli di fantasia, ad eccezione dei fermagli a vite e a molla, delle coppiglie, delle madreviti, dei ribattini, dei ganci d'arresto, dei gambi di spilli ed altri sistemi di fissaggio.
42. - Cofanetti e astucci per gioielli, a eccezione delle cerniere e delle serrature.
43. - Anelli e catene per chiavi.
44. - Astucci per rosso per labbra.
45. - Portacipria.
46. - Scatole per cipria in polvere e compatta, ad eccezione delle fermature e delle cerniere.
47. - Affilatori per lame da rasoio.
48. - Astucci per rasoi.
49. - Manici e custodie per rasoi di sicurezza.
50. - Scatolette e distributori di lame da rasoio.

51. - Calzanti per scarpe.
52. - Rastrelliere per scarpe.
53. - Forme per scarpe.
54. - Buste per pantofole.
55. - Ditali.
56. - Stiracravatte.
57. - Filo di metallo e lustrini.
58. - Stirapantaloni.
59. - Cinturini per orologio.
60. - Braccialetti per orologio.
61. - Catene per orologi.
62. - Articoli di fantasia o di ornamento per uso personale o domestico.

D) *Attrezzi e accessori per giardinaggio.*

63. - Vaschette per uccelli.
64. - Panieri per fiori.
65. - Ornamenti per giardini.
66. - Cesioie per siepi.
67. - Rocchetti per tubi.
68. - Irrigatori e sistema di irrigazione di prati, ad eccezione dei tubi non oltrepassanti il peso di 140 grammi.
69. - Sostegni per piante e fiori, portavasi.
70. - Cesioie.
71. - Orologi solari o meridiane.
72. - Cazzuole.

E) *Attrezzatura per focolari e caminetti.*

73. - Palette per cenere.
74. - Soffietti.
75. - Recipienti per carbone.
76. - Secchi per carbone.
77. - Rifiniture di secchi in legno, per carbone.
78. - Casse per carbone.
79. - Palette per carbone.
80. - Panieri per carbone.
81. - Mastelli per carbone.
82. - Cassette per carbone.
83. - Rifiniture di caminetti.
84. - Bordi per focolari.
85. - Lamiere o piastre di tiraggio.
86. - Parafuoco e parascintille.
87. - Alari.
88. - Molle e palette per caminetti e porta molle.
89. - Accenditori di fuoco.
90. - Paracamini.
91. - Ghiere.
92. - Scopette per caminetti.
93. - Piastre per caminetti.
94. - Scaffali per caminetti.
95. - Recipienti per legna.
96. - Treppiedi.

F) *Mobili, accessori ed articoli di arredamento usati abitualmente per utilizzazione domestica.*

- 97. — Campanelli e carillons, compresi i campanelli di chiamata.
- 98. — Reggilibri.
- 99. — Leggii.
- 100. — Scaffalature per libri.
- 101. — Candelabri.
- 102. — Candelieri.
- 103. — Cornici per specchi, quadri, fotografie, ad eccezione delle graffe per specchi.
- 104. — Attaccapanni.
- 105. — Sostegni, carrucole e dipanatori di corde di biancheria.
- 106. — Bacchette, listelli ed accessori per tende e portiere, ad eccezione delle carrucole e degli anelli cavi non oltrepassanti mm. 25 di diametro e dei ganci a uncino non superiori a gr. 500 la grossa.
- 107. — Cassette di custodia per indumenti, ad eccezione delle serrature.
- 108. — Dispositivi per mantenere socchiuse le porte.
- 109. — Chiodi fantasia.
- 110. — Vasi per piante ornamentali e vasi per fiori.
- 111. — Mobilio e accessori per arredamento, ad eccezione:
  - a) del mobilio o materiale da ufficio o industriale;
  - b) del mobilio o materiale destinato ad ospedali o ad altri servizi sanitari;
  - c) del mobilio o materiale occorrente per l'immagazzinamento e la preparazione di prodotti alimentari;
  - d) del mobilio o materiale destinato ai servizi del culto;
  - e) degli strumenti musicali.

G) *Accessori per arredamento.*

- 112. — Ganci a uncino.
- 113. — Applicazione e meccanismi di classificatori per ufficio e di armadi bar.
- 114. — Rotelle per mobili.
- 115. — Maniglie e pomelli per porte e cassette.
- 116. — Pomi di porte per armadi.
- 117. — Piastre per serrature non filigranate.
- 118. — Listelli e piastre.
- 119. — Cerniere, ad eccezione delle cerniere a molla per piano e cerniere a farfalla, di misura non superiore a millimetri 50 × 65.
- 120. — Perni per specchi.
- 121. — Applicazioni e motivi ornamentali.
- 122. — Ringhiere e listelli.
- 123. — Chiodi per tappezzerie.
- 124. — Gongs da muro, da tavola e tubolari.
- 125. — Sostegni per cappelli.
- 126. — Assi e tavole da stiro.
- 127. — Mensole per giornali.
- 128. — Ganci per fregi.
- 129. — Articoli d'ornamento e ornamenti.

130. - Catene per quadri.
131. - Ganci per quadri.
132. - Filo metallico per appendere quadri.
133. - Rastrelliere per pipe.
134. - Casellari.
135. - Fermagli, listelli di fermo e guarnizioni di tappeti per scale.
136. - Classificatori per carta, ad eccezione delle serrature.
137. - Porta elenchi dei telefoni.
138. - Cassette per trasportare documenti.
139. - Vassoi.
140. - Porta ombrelli.
141. - Vasi.
142. - Scaldaletto.
143. - Cestini per carta.
144. - Cestini da lavoro.
145. - Insegne luminose e materiale per pubblicità ad eccezione dei trasformatori, dei cavi e degli altri conduttori di corrente.

H) *Applicazioni e accessori per illuminazione.*

146. - Articoli per l'illuminazione, comprese lampade da tavola, lampadari e paralumi, ad eccezione: dei fili e dei conduttori di corrente incorporati in tali articoli, dei becchi e dei colli, delle viti e dei bulloni aggiunti per decorazione dei raccordi.
147. - Riflettori per illuminazione, paralumi, portalumi e catene di sospensione ad eccezione: delle viti - dei dadi e dei bulloni aggiunti per decorazione dei raccordi.
148. - Articoli ornamentali e articoli in metallo di imitazione antica.

I) *Articoli per fumatori.*

149. - Portacenere da tavolo.
150. - Altri portaceneri.
151. - Scatole e astucci per sigari e per sigarette, portasisigarette; si eccettuano le chiusure, le cerniere, le serrature e le altre applicazioni.
152. - Macchinette per confezionare sigarette.
153. - Scatole, coperchi e sostegni per cerini.
154. - Sostegni per scatole di cerini.
155. - Nettapipe.
156. - Raschia pipe.
157. - Servizi per fumatori.
158. - Porta accenditoi.

L) *Articoli per sport e per giochi all'aperto.*

159. - Dischi.
160. - Mazze da golf.
161. - Meccanismi di avvolgimento per reti da tennis.

M) *Articoli per ufficio.*

162. - Tamponi
163. - Tamponi per carta asciugante.

164. - Distributori di nastro gommato, etichette e carta gommata.
165. - Puntine da disegno.
166. - Porta gomma da cancellare.
167. - Occhielli e fermagli di raccoglitori.
168. - Fermagli e cordoncini per classificatori.
169. - Calamai e portacalamai.
170. - Fermagli per lettere.
171. - Aprilelettere.
172. - Legatura per fogli sciolti.
173. - Fermagli per carte.
174. - Tagliacarte.
175. - Blocchi fermacarte.
176. - Portapenne.
177. - Pennini.
178. - Portamatite.
179. - Temperamatite.
180. - Portaspilli.
181. - Cilindri e cappucci di matite automatiche.
182. - Montature e ghiera per timbri di gomma.
183. - Tiralinee e righelli.
184. - Scatole di compassi e strumenti da disegno per uso scolastico.
185. - Legatori a vite.
186. - Scatole per timbri.

N) *Articoli diversi.*

187. - Sterilizzatori di padelle e porta-padelle.
188. - Gabbie, sostegni per uccelli e animali domestici a catene.
189. - Recipienti ornamentali, ad eccezione dei fermagli, delle cerniere e delle serrature.
190. - Statue e statuette.
191. - Pali e armature per tende, esclusi gli occhielli.

O) *Pubblicità non luminosa.*

192. - Materiale per insegne.

P) *Attrezzatura agricola e da giardinaggio.*

193. - Forche.
194. - Rulli per giardino.
195. - Rastrelli.
196. - Becchi di tubi da annaffiare, non oltre 250 grammi di peso.

Q) *Ferramenta e accessori per costruzione.*

197. - Campanelli di porte, ad eccezione delle parti conduttrici di corrente.
198. - Chiavistelli:
  - a) a cilindro, trafilati, stampati;
  - b) per persiane;
  - c) fusi;
  - d) a gomito;
  - e) per armadi;



- f) per porte reversibili;
- g) spagnoletta;
- h) piatti;
- i) a collare;
- l) a molla;
- m) per armadi.

Restano eccettuati i chiavistelli a cilindri trafilati o stampati fino a millimetri 25 di larghezza, a fogli d'acciaio, non protetto:

- a) dimensione esterna da millimetri 50 a 100 millimetri;
- b) fogli a collare, dimensione esterna da millimetri 80 a 100 millimetri.

- 199. - Chiavistelli piatti, di dimensioni di millimetri  $200 \times 25$ .
- 200. - Mensole.
- 201. - Catene di peso superiore a grammi 400 per ogni metri 10.
- 202. - Soglie di porte.
- 203. - Rivestimenti per cornici e capitelli.
- 204. - Listelli di bordura per banchi.
- 205. - Applicazioni per porte, compresi:
  - a) pomelli centrali, diametro 50 millimetri; rotondi diametro 50 millimetri; ovali lunghezza 70 millimetri;
  - b) maniglie per porte su piastra, fino a millimetri  $150 \times 40$ .
- 206. - Battenti per porte.
- 207. - Piastre di metallo per protezione di porte.
- 208. - Piastre di protezione contro urti.
- 209. - Piastre per nomi.
- 210. - Piastre per numerazioni.
- 211. - Cassette postali con o senza battente.
- 212. - Listelli per eliminare correnti d'aria.
- 213. - Maniglie per cassetti.
- 214. - Giunti di dilatazione
- 215. - Guarnizioni per spie di porte e finestre, ad eccezione dei comandi e delle puleggie
- 216. - Piastre e striscie per pavimento.
- 217. - Listelli per vetrate.
- 218. - Griglie.
- 219. - Grondaie e parti per lo scolo delle acque.
- 220. - Maniglie per porte, fino alla lunghezza totale di millimetri 225, misurate senza la controplacca.
- 221. - Uncini per porte e coulisse.
- 222. - Bocchette di serrature saliscendi.
- 223. - Cerniere, eccetto che per sedili di water closets.
- 224. - Ganci ad uncino.
- 225. - Rivestimenti.
- 226. - Pannelli.
- 227. - Ringhiere e balaustre.
- 228. - Telai per finestre, chiavistelli e viti.
- 229. - Rivestimenti metallici.
- 230. - Protezione per pedate di gradini.
- 231. - Paletti.
- 232. - Banderuole.

233. - Guarnizioni per finestre in genere comprese:  
a) cerniere e perni, ad eccezione delle coppiglie e dei collari;  
b) maniglie, piastre per maniglie, ad eccezione delle coppiglie.
234. - Supporti di attaccapanni, ad eccezione dell'articolazione e delle viti di fissaggio.
235. - Montanti per bacchette da tende, ad eccezione del braccio superiore del cilindro e delle viti a testa zigrinata.
236. - Caviglie di puntelli, ad eccezione delle coppiglie di caviglie.

R) *Materiali, guarnizioni, accessori per apparecchi elettrici.*

237. - Recipienti e coperchi per bollitori elettrici, pentole, filtri da caffè e ferri da cialde elettrici, altri apparecchi portatili per cottura di vivande e per riscaldamento di acqua.
238. - Guaine per tubazioni, raccordi per tubazioni.
239. - Tubazioni, ad eccezione di quelle incorporate in macchine.
240. - Coperchi di interruttori a molla.
241. - Palette e griglia per ventilatori per uso domestico.
242. - Coperchi di scatole per deviatori.
243. - Piastre per bottoni di campanelli, prese di corrente e campanelli.
244. - Riflettori, griglie di protezione e guarnizioni per radiatori elettrici e stufe a riflettore.

S) *Installazioni per magazzini - accessori, mostre e vetrine.*

Visto, il *Ministro per l'industria e il commercio*

CAMPILLI.